

ALLEGATO "A" AL REPERTORIO NUMERO

"SORGEAQUA S.R.L."

STATUTO

TITOLO I

Articolo 1

Costituzione

1. E` costituita una società a responsabilità limitata denominata "SORGEAQUA S.R.L." (di seguito anche "Società").

2. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale utilizzando le modalità dell'affidamento diretto "in house providing" ai sensi dell'Art. 113, comma 5 lett. c) del TUEL n° 267/2000 nell'interesse degli Enti locali soci che la controllano.

In conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e successive modifiche ed integrazioni, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sarà consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Articolo 2

Sede

1. La sede legale della società è nel Comune di Finale Emilia

(Mo).

2. Nell'ambito del territorio degli enti locali soci, l'organo amministrativo può istituire sedi secondarie, filiali ed uffici.
3. Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 3

Requisiti dell'affidamento diretto

1. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti cosiddetti "in house" e pertanto gli enti locali soci esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
2. La società manterrà il capitale sociale interamente pubblico.
3. La società realizza la parte prevalente della propria attività a favore degli enti locali soci che la controllano.
4. Il controllo "analogo" è esercitato da parte degli enti locali soci in forma d'indirizzo (controllo "ex ante"), monitoraggio (controllo "contestuale") e verifica (controllo "ex post"), con i tempi e le modalità di cui al presente statuto.
5. Il controllo "analogo" è esercitato, nel rispetto delle competenze delle Agenzie d'ambito territoriale, come previsto dall'Art. 19 del presente statuto.

Articolo 4

Oggetto sociale

1. La società ha come oggetto principale la gestione del Servizio idrico integrato (di seguito anche "Servizio"), costituito dai servizi di distribuzione d'acqua ad usi civili ed industriali, da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente e precisamente:

a) Gestione del servizio idrico integrato, comprensivo delle attività di captazione, sollevamento, adduzione e distribuzione dell'acqua per usi idropotabili e plurimi; raccolta, collettamento, trattamento, depurazione, smaltimento e scarico delle acque di rifiuto urbane ed industriali e delle acque meteoriche nel rispetto della normativa vigente, loro eventuale riutilizzo, nonché gestione dei rifiuti connessi al servizio;

b) Gestione amministrativa dei servizi gestiti, comprese tutte le attività di sportello e di rapporto con il cliente, lettura dei misuratori, oltre alla fatturazione, riscossione e recupero crediti;

c) Progettazione, avvalendosi in via del tutto prevalente della propria organizzazione aziendale, costruzione e realizzazione di reti ed impianti del servizio idrico integrato, nonché gestione, anche per terzi, di sistemi e servizi tecnici, informatici ed informativi connessi al Servizio;

2. La società in via secondaria potrà svolgere le seguenti

attività:

d) Progettazione, avvalendosi in via del tutto prevalente della propria organizzazione aziendale, realizzazione, sviluppo e gestione, anche per terzi, di sistemi e servizi tecnici, informatici ed informativi connessi al Servizio;

e) Approvvigionamento e vendita delle eccedenze d'energia derivanti dalla gestione del Servizio idrico integrato, nelle forme consentite dalla legge, e sviluppo servizi integrati e/o connessi al Servizio;

f) Effettuazione di studi, ricerche, indagini, sperimentazioni e controlli nell'ambito dei settori d'attività sociali;

g) Recupero ecologico nell'ambito delle attività sopraindicate, d'aree ed ambienti, mediante il risanamento, il ripristino e la ricomposizione.

h) Gestione del servizio di distribuzione del gas; gestione di servizi energetici; gestione calore ed impianti termici per qualsiasi uso; costruzione e gestione d'impianti di trigenerazione, con rete di teleriscaldamento e teleraffrescamento;

i) offerta di servizi integrati per realizzazione e gestione d'interventi nel campo dei servizi energetici (Esco);

j) gestione dei servizi d'igiene urbana ed ambientale, comprensivi dei servizi di raccolte, recuperi, smaltimento rifiuti urbani ed assimilati; gestione e trattamento di rifiuti speciali;

k) costruzione e gestione d'impianti per recupero, selezione, riciclaggio, trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti, oltre alla bonifica delle aree da sostanze contaminanti;

l) gestione e manutenzione d'aree verdi e dell'arredo urbano;

m) gestione tecnica delle infrastrutture e dell'impiantistica, di reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali, sia di proprietà della società, che ricevute in concessione e/o messe nella propria disponibilità a qualsiasi titolo da soggetti terzi.

n) gestione di servizi pubblici locali e di servizi al cittadino, nessuno escluso, ivi compresi la gestione e manutenzione di reti pubbliche di distribuzione, impianti semaforici, pubblica illuminazione, impianti sportivi, impianti e aree cimiteriali, strade, edifici pubblici, immobili in genere;

o) Servizi tecnici, amministrativi e gestionali per le società partecipate e per conto terzi;

p) Approvvigionamento e vendita d'energia, nelle forme consentite dalla legge e sviluppo servizi integrati e/o connessi;

q) Progettazione, avvalendosi in via del tutto prevalente della propria organizzazione aziendale, realizzazione e costruzione d'impianti pubblici e privati.

3. La società inoltre amministra e gestisce attività immobiliari e in genere ogni cespite conferito o acquisito. La società potrà acquisire patrimoni immobiliari di provenienza pubblica o privata ed operare per la loro salvaguardia, sviluppo, gestione, cura e valorizzazione, compresa la concessione in uso o locazione a soggetti terzi.

4. La società potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale, in particolare potrà concedere finanziamenti e garanzie alle società a cui essa partecipa. Essa potrà inoltre assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, aziende, istituzioni ed enti aventi scopi affini, analoghi o complementari al proprio, stipulare con i medesimi ogni tipo di collaborazione e di contratto, anche d'associazione, concorrere alla loro formazione e partecipare a consorzi, enti od altri organismi associativi.

5. La società potrà effettuare tutte quelle operazioni che l'organo amministrativo ed i soci riterranno utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

6. La società potrà inoltre adottare iniziative, aderire ad associazioni, istituzioni ed enti aventi come oggetto prevalente le attività di cui all'oggetto principale.

7. I soci possono fornire garanzie alla società per meglio consentire alla stessa il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il tutto nei limiti di legge. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale tutte quelle attività per le quali fonti normative in generale prescrivano requisiti incompatibili con quelli della società stessa.

Articolo 5

Durata

1. La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2035 (duemilatrentacinque).
2. La società potrà sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea dei soci assunta all'unanimità o per il verificarsi delle altre cause previste dalla legge; in caso di scelta volontaria non prima del termine di scadenza dell'affidamento diretto del servizio idrico integrato.

TITOLO II

Articolo 6

Capitale sociale

1. Il capitale sociale è di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni virgola zero zero).
2. Il capitale sociale potrà essere aumentato una o più volte, con delibera dei soci, mediante conferimento di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.
3. Le partecipazioni nella società non sono liberamente trasferibili, salvo che il trasferimento avvenga a favore di soggetti pubblici nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto del Servizio.

4. La società può ricevere contributi in conto esercizio e in conto impianti da parte di soggetti pubblici nel rispetto della normativa in materia di affidamento diretto del Servizio. Inoltre può acquisire dai soci sia finanziamenti in conto capitale sia contributi in conto esercizio, sia costituzioni di fondi di riserva o altri fondi, con o senza l'obbligo di restituzione, fruttiferi o infruttiferi, nel rispetto delle normative vigenti.

5. La società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi con decisione dell'assemblea dei soci. I titoli di debito possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli si applica l'articolo 2483, comma 2.

La decisione di emissione dei titoli di debito deve indicare:

- a) il valore nominale di ciascun titolo;
- b) il rendimento dei titoli o i criteri per la sua determinazione;
- c) il modo e i tempi di pagamento degli interessi e di rimborso dei titoli;
- d) se il diritto dei sottoscrittori alla restituzione del capitale ed agli interessi sia, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società;
- e) se i tempi e l'entità del pagamento degli interessi possano

variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

I titoli di debito devono indicare:

- a) la denominazione, l'oggetto e la sede della società, con l'indicazione dell'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta;
- b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione;
- c) la data della deliberazione di emissione e della sua iscrizione nel Registro delle Imprese;
- d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, i diritti con essi attribuiti, il rendimento o i criteri per la sua determinazione e il modo di pagamento e di rimborso, l'eventuale subordinazione dei diritti dei sottoscrittori a quelli di altri creditori della società;
- e) le eventuali garanzie da cui sono assistiti;
- f) se emessi al portatore, l'investitore professionale che ha sottoscritto i titoli stessi.

Articolo 7

Recesso del socio

1. Il socio può recedere da tutte le sue partecipazioni alla società, nei casi previsti dall'articolo 2473 del codice civile.

2. Con le modalità previste dallo stesso articolo ottiene il rimborso della propria quota in proporzione alla partecipazione

al patrimonio sociale. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dalla spedizione della "Dichiarazione di recesso". Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri Enti locali soci proporzionalmente alle loro partecipazioni.

3. Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla Società con raccomandata a.r. entro il termine perentorio del 30 (trenta) giugno di ogni anno; tale comunicazione deve contenere le generalità del recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti.

4. Il recesso si intende esercitato a far tempo dal 1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

5. L'esercizio del diritto di recesso comporta per il socio recedente l'impossibilità di essere destinatario dell'attività prevalente svolta dalla Società.

TITOLO III

Articolo 8

Organi della Società

Sono organi della società:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico;
- l'Organo di controllo.

Articolo 9

Assemblea dei soci

1. L'assemblea decide sulle materie di competenza riservatele dalla legge, dal presente statuto e su quelle che la maggioranza degli amministratori vorrà sottoporre alla sua approvazione.

2. Sono riservate alla competenza esclusiva dei soci le seguenti decisioni:

a) approvazione del bilancio d'esercizio e la destinazione del risultato d'esercizio;

b) nomina degli amministratori e del presidente o dell'Amministratore Unico, dell'eventuale amministratore delegato e/o dell'eventuale direttore generale e dei relativi compensi;

c) approvazione degli atti d'indirizzo annuali per la gestione della società elaborati dagli amministratori;

d) autorizzazione alle deleghe di funzioni del consiglio d'amministrazione di cui all'Art. 18 comma 2;

e) nomina dell'organo di controllo e del presidente dell'organo di controllo e/o del revisore legale e relativi compensi;

f) decisioni in merito all'assunzione di prestiti, anche attraverso società collegate o partecipate, il cui importo sia superiore a Euro 300.000 (trecentomila).

g) emissione di titoli di debito;

h) pianificazione degli investimenti;

i) alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società;

l) costituzione di nuove società e definizione d'eventuali patti parasociali;

m) aumento o diminuzione del capitale sociale;

n) recesso del socio;

o) modifiche statutarie in genere;

p) trasformazione, fusione, scissione;

q) nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e criteri di svolgimento della liquidazione, nonché decisioni che modificano

le deliberazioni assunte ai sensi dell'Art. 2487, 1° comma del codice civile;

r) assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

3. Per le decisioni previste nel precedente comma l'assemblea delibera con le seguenti maggioranze:

3.1 - con riferimento all'oggetto di cui alla lettera a), limitatamente all'approvazione del bilancio d'esercizio, è richiesta la maggioranza del capitale sociale;

3.2 - Per ogni altra decisione riservata all'Assemblea dei soci dalla legge o dal presente statuto, nonché per ogni altra decisione che venisse sottoposta all'Assemblea dei soci dall'Organo amministrativo, è richiesto il voto unanime di tutti i soci.

4. E' comunque convenuto tra i soci che lo scioglimento volontario non potrà avvenire prima del termine di scadenza dell'affidamento del servizio idrico integrato.

Articolo 10

Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito della Regione Emilia-Romagna, mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione.

2. Gli amministratori debbono convocare senza ritardo l'assemblea quando n'è fatta domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo) dei soci o da soci rappresentativi di almeno il 20% (venti per cento) del capitale sociale; nella domanda devono essere indicati gli oggetti da trattare.

3. La convocazione dell'assemblea può essere effettuata

mediante avviso comunicato ai soci, a tutti gli amministratori e all'organo di controllo, se nominato, con mezzi (raccomandata, telegramma, telefax, messaggio di posta elettronica) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Oltre alle convocazioni previste dalla legge e dal presente statuto, l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno:

- entro la fine del mese di gennaio per l'approvazione del piano annuale di sviluppo della società;

- entro la fine del mese di ottobre di ciascun anno, per la presentazione da parte dell'Organo di controllo della relazione illustrativa sullo stato economico e patrimoniale della società relativi al primo semestre d'esercizio, unitamente alla relazione sullo stato di attuazione del piano annuale di sviluppo della società.

Articolo 11

Svolgimento dell'assemblea

1. L'assemblea è presieduta dal presidente o dall'Amministratore Unico o in sua assenza da persona designata dagli intervenuti.

2. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento

dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Articolo 12

Deleghe

1. I soci possono farsi rappresentare per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

2. La rappresentanza è conferita a componenti degli organi di governo degli enti locali soci.

Articolo 13

Verbale dell'assemblea

1. Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

2. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e la quota del capitale sociale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

3. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni attinenti agli argomenti all'ordine del giorno.

4. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro

delle decisioni dei soci.

Articolo 14

Organo Amministrativo

1. La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, nominati dall'assemblea nel rispetto delle norme vigenti per le società partecipate da Enti Locali. I componenti l'organo amministrativo sono rieleggibili e possono essere scelti anche fra persone diverse dai soci. Il consigliere decade dalla carica se assente senza valido motivo alle riunioni del consiglio per 3 (tre) volte.

2. Agli amministratori si applica sempre il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c.

3. La carica di amministratore è incompatibile con quella di direttore generale, di dirigente e, così in genere, di dipendente della società, oltre a quella di amministratore, dirigente con poteri di rappresentanza o di coordinamento o di responsabile di servizi, in conto proprio o di terzi, presso imprese che svolgono attività concorrenti, analoghe o comunque connesse ai servizi della società.

Articolo 15

Durata della carica, cessazione

1. L'Organo Amministrativo resta in carica a tempo indeterminato fino a revoca da parte dell'assemblea, o dimissioni, salva la facoltà dell'assemblea di stabilire, in

sede di nomina, un termine determinato per la durata in carica dell'Organo Amministrativo stesso.

2. Se per qualunque motivo nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri dell'Organo Amministrativo, gli altri amministratori dovranno convocare al più presto l'assemblea per procedere alla integrazione del consiglio d'amministrazione od alla riduzione del numero dei componenti il consiglio di amministrazione stesso, da attuarsi con i medesimi criteri sopra previsti per la nomina del consiglio

Laddove però, nel corso del mandato, venisse a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori si dovrà considerare decaduto l'intero Organo Amministrativo.

In tal caso la cessazione degli amministratori avrà effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo sia stato ricostituito ad opera dei soci.

A tale scopo il Presidente del consiglio di amministrazione decaduto avrà obbligo di convocare urgentemente l'assemblea dei soci affinché quest'ultima possa procedere alla nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Nel frattempo l'Organo Amministrativo decaduto potrà compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri il

Presidente ed un eventuale vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento, qualora a ciò non abbia provveduto l'assemblea.

2. Il consiglio di amministrazione, nel caso lo ritenga necessario, nomina tra i suoi membri uno o più amministratori delegati, ben determinandone le singole attribuzioni ed i poteri nei limiti di legge.

3. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica; a parità di voti prevale quello del presidente.

4. Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione si raduna sia presso la sede sociale che altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, o dall'organo di controllo, se nominato.

2. Il consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata, con telegramma, fax o posta elettronica da spedirsi a ciascun amministratore e, se nominato, all'organo di controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, da spedirsi almeno due giorni prima; l'avviso

deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

3. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito, anche in mancanza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi componenti e, se nominati, i membri dell'organo di controllo. Non è ammessa la presenza per delega.

4. Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno tenersi anche mediante "video-conferenza" o "teleconferenza", a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di seguire la discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esame e della deliberazione.

5. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente (o l'amministratore che presiede la riunione) e dove deve altresì trovarsi il segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale sul libro sociale.

6. In caso d'assenza del presidente, il consiglio è presieduto dal vicepresidente, se nominato, o da altro componente designato a maggioranza dai presenti.

7. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, e che

dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri e obblighi dell'organo amministrativo

1. L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge od il presente statuto riservano in modo tassativo all'assemblea dei soci. In particolare, l'Organo Amministrativo:

- a) esprime il gradimento per il trasferimento delle quote e dei diritti di opzione ad esse inerenti a terzi non soci;
- b) può nominare uno o più procuratori legali per determinati atti o categorie di atti, fissandone i limiti e le competenze;
- c) stabilisce la remunerazione degli amministratori dotati di particolari cariche, nei limiti fissati dall'assemblea dei soci secondo quanto previsto al successivo art. 21;
- d) propone all'assemblea eventuali variazioni dello statuto;
- e) provvede alla redazione del bilancio ed allegati di legge;
- f) provvede alla redazione, presentazione e discussione dei documenti previsti dal presente statuto per consentire ai soci il controllo analogo di cui all'art. 19.

2. Il consiglio può delegare, su autorizzazione dell'assemblea, parte delle sue funzioni ad uno o più amministratori,

determinando i limiti della delega e fatti salvi i poteri non delegabili ai sensi di legge o di Statuto. Di tale decisione si darà informazione all'assemblea.

3. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso d'opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, l'organo competente a decidere sull'opposizione è l'Assemblea dei soci.

4. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un congruo monitoraggio e controllo da parte dei soci, nel mese di dicembre di ciascun anno il consiglio d'amministrazione trasmetterà all'assemblea la proposta di piano annuale delle attività per l'anno successivo. Il piano si compone del bilancio di previsione economico aggregato aziendale e della proposta d'investimenti da realizzare, nel rispetto della pianificazione definita dalle competenti autorità per i servizi pubblici.

Articolo 19

Controllo analogo

1. In ossequio alla normativa attualmente vigente la Società si obbliga a consentire agli Enti locali soci destinatari dell'attività principale di effettuare sulla Società stessa un controllo analogo a quello esercitato dagli stessi Enti locali sui propri servizi, secondo il modello del c.d. "in house providing".

2. A tal fine il consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico:

a) predisporre, in attuazione e nel rispetto delle direttive delle Autorità competenti, e approva in bozza:

- il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso;

- il piano triennale degli interventi, la relativa articolazione annuale e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del Servizio idrico integrato dell'esercizio successivo, articolati in voci analitiche per ogni Ente locale socio.

Tali documenti vengono sottoposti all'approvazione degli Enti locali soci al fine di permettere l'esercizio del "controllo analogo" da parte degli organi competenti; gli Enti locali soci hanno 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il piano industriale pluriennale ed eventuali aggiornamenti sostanziali dello stesso, il piano triennale degli interventi, la relativa articolazione annuale e la conseguente previsione economica e di investimento per la gestione del Servizio idrico integrato dell'esercizio successivo sono inviati alle Autorità competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci, e sottoposti

all'approvazione delle medesime Autorità; nel caso in cui le Autorità ritengano di non approvare tali documenti, comunque con prescrizione, il consiglio di amministrazione deve riconvocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti;

b) predispone e approva in bozza il bilancio di previsione dell'esercizio in corso.

Tale documento viene previamente sottoposto all'approvazione degli Enti locali soci al fine di permettere l'esercizio del "controllo analogo" da parte degli organi competenti; gli Enti locali soci hanno 30 (trenta) giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il bilancio di previsione dell'esercizio in corso è inviato alle Autorità competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

c) predispone entro il 31 (trentuno) agosto di ogni anno una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi d'esercizio.

Tale documento viene sottoposto all'approvazione degli Enti locali soci al fine di permettere l'esercizio del "controllo analogo" da parte degli organi competenti; gli Enti locali soci

hanno 15 (quindici) giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione o all'Amministratore Unico. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la relazione si ritiene approvata.

La relazione riportante gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi ai primi sei mesi d'esercizio è inviata alle Autorità competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci.

d) predispone e approva in bozza la relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), l'analisi degli eventuali scostamenti e la rendicontazione del servizio svolto, entro il termine previsto per la redazione del bilancio sociale dell'esercizio precedente, nell'ambito della Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile, completa della relazione consuntiva concernente il conseguimento delle previsioni contenute nei documenti di cui alla precedente lettera a), vengono previamente sottoposti all'approvazione degli Enti locali soci al fine di permettere l'esercizio del "controllo analogo" da parte degli organi competenti; gli Enti locali soci

hanno 15 (quindici) giorni di tempo dal ricevimento della documentazione per presentare osservazioni scritte al presidente del consiglio di amministrazione o Amministratore Unico. Qualora nel termine sopra fissato non pervenga alcuna osservazione, la documentazione si ritiene approvata.

Il Bilancio consuntivo e la Relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del Codice Civile sono inviati alle Autorità competenti secondo le scadenze con esse concordate, previa approvazione dell'assemblea dei soci da farsi nei termini di legge.

3. Il controllo analogo deve essere esercitato anche sulla eventuale decisione di emettere titoli di debito al portatore o nominativi in base alle previsioni dell'articolo 6 del presente statuto.

4. Con cadenza semestrale il presidente del consiglio d'amministrazione o l'Amministratore Unico è tenuto a relazionare agli Enti locali soci sull'attività di gestione del Servizio pubblico svolto e sull'andamento generale della Società.

Articolo 20

Rappresentanza

1. La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio d'amministrazione o all'Amministratore Unico.

2. La rappresentanza della società spetta anche agli amministratori ai quali siano state eventualmente delegate

funzioni proprie del consiglio d'amministrazione, ai sensi dell'Art. 18 comma secondo, delle presenti Norme di funzionamento; tale rappresentanza spetterà loro, congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo e con gli stessi limiti coi quali sono stati loro delegati i poteri d'amministrazione.

3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ove nominato, nei limiti dei poteri a lui conferiti.

4. La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 21

Compensi degli amministratori

1. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

2. L'assemblea assegna agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, e/o un compenso proporzionale ai risultati prefissati per l'esercizio, nonché può determinare un'indennità per la cessazione anticipata dalla carica e deliberare l'accantonamento al relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

Articolo 22

Organo di controllo e revisore legale dei conti

1. La Società deve nominare, determinandone le competenze ed i

poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti:

- o un organo di controllo;
- o un revisore o una Società di revisione.

2. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria. Essi devono essere nominati dall'assemblea nel rispetto delle norme vigenti per le società partecipate da Enti Locali.

3. L'organo di controllo ed il revisore legale devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sull'organo di controllo previste per le società per azioni e dalle disposizioni in materia di revisione legale dei conti. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

4. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 23

Composizione e durata dell'Organo di Controllo

1. La Società, con decisione discrezionale dei soci, assunta di volta in volta in sede di nomina senza necessità di modificazione statutaria, può stabilire che:

- l'organo di controllo possa essere costituito da un membro effettivo, con nomina eventualmente anche di un sindaco

supplente, o da un collegio, composto quest'ultimo da tre membri effettivi e due supplenti;

- la funzione del revisore legale possa essere affidata sia ad una persona fisica che ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro;

- le funzioni di controllo della gestione e di revisione legale dei conti possano essere affidate separatamente, attribuendo la funzione di controllo della gestione all'organo di controllo (monocratico o collegiale) e la funzione di revisione legale dei conti ad un revisore (persona fisica o società di revisione);

- la revisione legale dei conti della società possa essere esercitata, salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale ovvero dall'organo di controllo, ove consentito dalla legge (nel caso in cui l'organo di controllo svolga anche la funzione di revisione legale dei conti), tale organo dovrà essere necessariamente composto da soggetti che, oltre ad essere dotati dei medesimi requisiti professionali previsti dall'art. 2397, comma 2, del codice civile, per i sindaci di società per azioni, dovranno essere scelti fra i revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, in applicazione di quanto previsto dall'art. 2409-bis del codice civile).

2. L'Organo di Controllo è nominato dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci d'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio

della carica.

3. La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

4. Il compenso dell'organo di controllo è determinato dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 24

Cause di ineleggibilità e di decadenza

1. Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c..

Articolo 25

Cessazione dalla carica

1. I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dell'assemblea. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

2. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 26

Competenze e doveri dell'Organo di Controllo

1. Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sull'organo di controllo previste per le società per azioni.

2. Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto nel presente statuto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

3. L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 - bis c.c.. Se deliberato dall'assemblea dei soci, l'organo di controllo può anche svolgere le funzioni di controllo legale.

4. Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

5. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

6. L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze dell'organo amministrativo.

7. L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

8. Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.

Articolo 27

Revisione legale

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisori legali iscritti nell'apposito registro, in conformità a quanto disposto dalla legge.

TITOLO III

Articolo 28

Bilancio e utili

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31/12 d'ogni anno.

2. Il bilancio è presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'Art. 2364 del codice civile.

3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte le eventuali perdite di precedenti esercizi, saranno così destinati:

a) almeno il 5,0% (cinque per cento) a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale;

b) in considerazione dell'attività svolta dalla società, la

restante parte sarà accantonata in apposita riserva, salvo diversa decisione dell'assemblea dei soci assunta all'unanimità.

TITOLO IV

Articolo 29

Scioglimento e liquidazione

1. La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter c.c.;

b) per deliberazione dell'assemblea assunta all'unanimità; comunque la messa in liquidazione volontaria non potrà essere deliberata prima del termine di scadenza dell'affidamento del servizio idrico integrato;

c) per le altre cause previste dalla legge.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare nel termine di trenta giorni gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

a) il numero dei liquidatori;

b) in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio alle regole di funzionamento del consiglio d'amministrazione, in quanto compatibile;

- c) a chi spetta la rappresentanza della società;
- d) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- e) gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

4. In caso di scioglimento e liquidazione della società, dovranno preferibilmente essere assunti come riferimento i seguenti criteri per la ripartizione del patrimonio:

- a) i beni affidati in comodato, in affitto, in concessione o ad ogni altro titolo saranno restituiti a ciascun Comune-socio nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano;
- b) gli impianti e le reti insistenti sul territorio ed a servizio esclusivo del singolo Comune, se costruiti direttamente dalla Società, saranno ugualmente assegnati ai soci interessati; ma, in tal caso, ciascuno di questi dovrà rimborsare alla cassa di liquidazione della società il valore degli impianti e reti ad esso assegnati almeno per la parte ancora non ammortizzata;
- c) le attrezzature, le strutture immobiliari e/o gli impianti centralizzati a servizio di più soci e le altre attività nette risultanti dallo stato finale di liquidazione saranno ripartite in proporzione alle quote percentuali di partecipazione. In questo caso ciascun socio dovrà corrispondere alla cassa liquidazione dalla Società una somma rapportata alla propria quota di partecipazione rispetto al valore delle immobilizzazioni, delle attrezzature, strutture e/o impianti centralizzati.

Articolo 30

Continuità dei rapporti giuridici

1. La società subentra al precedente gestore del Servizio idrico integrato, nel territorio degli Enti locali soci, in tutti i rapporti giuridici in corso, nei contratti di somministrazione, nei diritti e negli obblighi, attivi e passivi, ad essa derivanti senza interrompere l'attività sociale, anche in conseguenza ad eventuali conferimenti e/o cessioni societarie.

2. La società mantiene la gestione ed erogazione dei servizi, la proprietà e la disponibilità di beni ed impianti conferiti dal cedente; subentra nei rapporti di lavoro con il personale dipendente e dirigente trasferito, nonché nei contratti individuali di lavoro; nelle convenzioni, nelle concessioni, nelle autorizzazioni, nei contratti di servizio, negli accordi, nei regolamenti ed in generale in tutto quanto in corso e vigente al momento del conferimento e/o cessione dell'attività.

3. La società subentrerà anche in tutti i contratti d'utenza conferiti e/o ceduti da successivi soci o affidati in gestione o in convenzione da soggetti terzi, anche non soci, assumendone nel contempo i relativi diritti in relazione alle modalità stabilite per il trasferimento.

Articolo 31

Disposizioni applicabili

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle norme speciali

applicabili in materia.